

L'OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE PER IL CONSULENTE DEL LAVORO

1. PREMESSA. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il segreto professionale del Consulente del Lavoro è disciplinato nella norma di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 sull'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro, la quale, al primo periodo, ne impone l'obbligo e, al secondo, stabilisce che nei confronti di tale professionista *"si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale"*.

Il dovere di osservanza del segreto professionale imposto dalla norma sopra richiamata, è ribadito nel precetto *ex* articolo 25 del codice deontologico per *"l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro"*.

Dall'analisi del contenuto e della struttura di tale ordito normativo si evince che il segreto professionale, da un lato, si atteggia come un "obbligo" che il Consulente del Lavoro è tenuto a rispettare, dall'altro – atteso il richiamo al precetto *ex* articolo 351 del codice di procedura penale – costituisce una prerogativa di cui si può avvalere il Consulente del Lavoro nell'ambito di un processo penale, in tal modo esimendosi dal deporre *"su quanto a lui confidato o pervenuto a sua conoscenza per ragione della propria professione"*.

A tale proposito, è doveroso fare presente che l'articolo 351, al quale fa riferimento il sopra citato articolo 6 della Legge n. 12/1979, è una norma contenuta nel codice di procedura penale del 1930, che era in vigore al momento della emanazione della su menzionata legge. Tale articolo disciplinava il *"diritto d'astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale"*.

Orbene, in data 24 ottobre 1989, è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale che contiene una norma – l'articolo 200, la cui rubrica è *"Segreto professionale"* – omologa a quella *ex* articolo 351 del codice del 1930.

Per questa ragione, il rinvio (di natura processuale) effettuato nel precetto di cui all'articolo 6 della Legge n. 12/1979 all'articolo 351 (codice del 1930) è implicitamente da intendersi all'articolo 200 (codice del 1989).

A tale proposito, sarebbe, infatti, opportuno che venisse eseguito un leggero *restyling* della norma ex articolo 6 della legge citata, aggiornandola al dettato processual-penalistico vigente, anche se il contenuto dell'articolo 351 (codice del 1930) è sostanzialmente identico a quello dell'articolo 200 (codice del 1989).

2. I PRESUPPOSTI DELL'OBBLIGO DEL SEGRETO

Fatta questa premessa, è opportuno individuare l'oggetto del segreto professionale e quali siano i presupposti in presenza dei quali il Consulente del Lavoro è obbligato ad osservarlo.

È, innanzitutto, da precisare che l'oggetto sul quale il Consulente deve mantenere il segreto ed il massimo riserbo è rappresentato dalle attività prestate e da tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente, nonché da quelle di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza dell'incarico affidatogli.

Pertanto, i presupposti affinché il Consulente del Lavoro sia tenuto all'obbligo del segreto sono:

1. l'esistenza di un mandato professionale;
2. il fatto che le notizie gli siano state riferite dal proprio cliente in funzione del mandato ricevuto.

Costituisce, di conseguenza, un illecito disciplinare, inquadrabile nella violazione della norma di cui all'articolo 25 del codice deontologico, la condotta del Consulente del Lavoro, il quale riveli informazioni o divulghi documenti avuti dal cliente o riferisca sull'attività prestata nell'interesse di quest'ultimo.

Tale obbligo appare sussistere non solo nel corso dell'espletamento dell'incarico professionale, ma anche dopo che questo si sia concluso.

In altre parole, viola il dovere di segretezza il Consulente del Lavoro che riveli dati – di cui è venuto a conoscenza nel contesto del rapporto professionale – anche dopo l'estinzione del mandato per qualsiasi causa (ad esempio revoca o rinuncia all'incarico).

Ciò che conta, ai fini di potersi ritenere integrata la fattispecie dell'illecito, è la fonte (il cliente) da cui proviene l'informazione rivelata e l'occasione (lo svolgimento dell'incarico) in cui il Consulente del Lavoro l'ha ricevuta.

Per converso, alla luce di quanto sopra esposto, non può ravvisarsi alcuna lesione dell'obbligo del segreto professionale nel caso in cui il Consulente del Lavoro riferisca fatti conosciuti al di fuori di uno specifico conferimento di incarico professionale cui gli stessi attengono.

3. I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

3.1. La rivelazione del segreto “in ragione della propria professione”

La violazione dell’obbligo del segreto professionale integra non soltanto un illecito deontologico, ma altresì la fattispecie criminosa di cui all’articolo 622 del codice penale, il quale punisce *“chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento”*.

Di tale reato sarà, pertanto, chiamato a rispondere il Consulente del Lavoro che, *“in ragione della propria professione”* – vale a dire, svolgendo un’attività continuata e caratteristica, ancorché non necessariamente abituale, esclusiva o principale, diretta alla realizzazione di prestazioni di servizi a favore del cliente – riveli un segreto di cui ha avuto notizia.

Non vi è, inoltre, dubbio che incorreranno nel rigore di tale precetto altresì coloro i quali, in ragione del loro *“stato”*, cioè della loro posizione sociale o giuridica, siano venuti a conoscenza di un segreto che era *“nel dominio”* del Consulente del Lavoro. In tale categoria di soggetti sono da ricomprendere non soltanto i collaboratori, i praticanti, i dipendenti dello studio, ma anche il coniuge, il convivente e gli eredi del Consulente del Lavoro.

La circostanza, poi, che il legislatore abbia utilizzato l’espressione *“in ragione”*, anziché quella *“in occasione”*, *“della propria professione”* dovrebbe indurre a ritenere che **non sussiste il reato** *de quo* nell’ipotesi in cui il Consulente del Lavoro riveli informazioni *“di cui ha avuto notizia per ragioni extraprofessionali (quali l’amicizia o la solidarietà), oppure che esulano dall’oggetto del rapporto professionale (quali una relazione adulterina, una malattia)”*.

Infine, secondo autorevole dottrina, *“non dovrebbe essere incriminata la rivelazione di notizie conosciute «per ragioni illecite», come nel caso in cui il contribuente richieda la consulenza del professionista al solo fine di conseguire uno scopo illecito (evadere il fisco), oppure «in modo illecito», vale a dire al di fuori del legittimo esercizio della professione (ad esempio, violando il segreto epistolare)”*.

3.2. La rivelazione “senza giusta causa” del segreto

Per quanto riguarda la condotta sanzionata dal precetto *ex* articolo 622 del codice penale, è da osservare che essa consiste nella rivelazione *“senza giusta causa”* del segreto professionale, che – secondo la Corte di Cassazione – *“deve essere riferito a notizie apprese per ragioni di ufficio e riflettenti situazioni soggettive di privati e delle quali colui, che di esse è depositario in virtù del suo status professionale in senso lato (ufficio, professione o arte), deve assicurare la riservatezza”*.¹

¹ Cass. Pen., Sez. VI, 19 aprile 1996, n. 8635, Carola.

Pertanto, dall'esame di tale norma si evince che, per essere considerata illecita, la rivelazione deve avvenire *“senza giusta causa”*, della quale, tuttavia, il legislatore non fornisce una nozione. Per dare contenuto a tale concetto è necessario, dunque, fare riferimento – seguendo un'indicazione fornita dalla Corte di Cassazione – a quello *“generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone e che il giudice deve determinare di volta in volta con riguardo alla liceità – sotto il profilo etico e sociale – dei motivi che determinarono il soggetto ad un certo atto o comportamento”*.²

In altre parole, secondo la Corte di legittimità, la *“giusta causa”*, che rende non punibile la rivelazione di un segreto professionale, deve essere rappresentata *“da motivi «oggettivamente» rilevanti, perché il fine o il motivo dell'agente, per sé solo, non può considerarsi come giusta causa autorizzante la rivelazione”*.³

La *“giusta causa”*, dunque, è una vera e propria esimente, che si configura ogniqualvolta la rivelazione del segreto è preordinata all'esercizio di un diritto fondamentale di contenuto e valenza superiori al diritto alla segretezza di cui è titolare un terzo.

Sul punto è da richiamare l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza secondo il quale è da ritenere *“giusta”* la rivelazione di un segreto (ad esempio epistolare) nell'ipotesi in cui da tale divulgazione l'agente *“possa trarre un mezzo a tutela del suo diritto a difendersi”*.

Di conseguenza, alla luce di tale indirizzo di pensiero dovrebbe essere **immune da responsabilità penale** il Consulente del Lavoro che, per esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio, produca un documento ricevuto o riferisca fatti appresi dal cliente in dipendenza del mandato professionale. È stato affermato che, oltre a quello di difesa, anche l'esercizio di tanti altri diritti, egualmente garantiti dalla Costituzione, compresi quelli nascenti da rapporti civili e di natura patrimoniale, rendono *“giusta”* la causa della rivelazione del segreto, poiché *“rispetto a questi non può che valere lo stesso «criterio di equità» che si suole invocare a giustificazione della non punibilità della rivelazione proveniente dall'imputato, e cioè che non si può pretendere che un soggetto sia posto nel bivio di non poter tutelare un proprio legittimo interesse o di commettere un delitto mediante la rivelazione del segreto”*.⁴

3.3. La conseguenza dannosa della rivelazione del segreto

È, infine, da notare che la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 622 del codice penale prevede che dalla rivelazione del segreto *“possa derivare”* un *“nocumento”*, *“inteso come pregiudizio reale di qualunque natura, purché giuridicamente apprezzabile di qualsiasi natura in danno del diritto alla segretezza”*.⁵

Orbene, secondo il pacifico indirizzo ermeneutico adottato dalla Corte di Cassazione, tale *“nocumento”* costituisce *“condizione oggettiva di punibilità del reato di rivelazione di segreto”*

² Cass. Pen., Sez. V, 10 luglio 1997, n. 8838, Reali.

³ Ibidem.

⁴ Cass. Pen., Sez. V, 10 luglio 1997, n. 8838, Reali.

⁵ Cass. Pen., Sez. V, 7 marzo 2016, n. 34913, Valenti.

professionale",⁶ talché *"qualora dalla rivelazione del segreto non derivi un nocumento – inteso come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura – al titolare del diritto alla segretezza, va esclusa la sussistenza del reato"*.⁷

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di legittimità ha stabilito che *"il verificarsi della condizione di punibilità del pericolo di nocumento deve desumersi da elementi di fatto significativi della produzione di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, di natura patrimoniale o non patrimoniale, per il titolare del diritto alla inviolabilità del segreto professionale o, perlomeno, dalla presenza di un pericolo concreto di un pregiudizio con tali caratteristiche"*.⁸

4. GLI EFFETTI DEL SEGRETO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE

4.1. L'esercizio del segreto professionale da parte del professionista sentito in qualità di testimone nel dibattimento

Come sopra messo in evidenza, il richiamo all'articolo 351 (codice di procedura penale del 1930) – operato dal precetto di cui all'articolo 6 della Legge n. 12/1979 – deve, in realtà, intendersi effettuato all'articolo 200 (codice di procedura penale del 1989).

Ciò significa, dunque, che, in virtù del rinvio effettuato dall'articolo 6 della legge 12/1979 al precetto *ex* articolo 200, il segreto professionale spiega i suoi effetti anche nell'ambito del processo penale.

Infatti, tale norma è inserita nel Capo I del Titolo II del Libro III del codice di procedura penale del 1989, che disciplina la **testimonianza**, mezzo di prova assunto nel dibattimento, vale a dire nel punto nevralgico del processo penale.

In particolare, il precetto di cui all'articolo 200 attribuisce ad alcuni professionisti (tra i quali il Consulente del Lavoro), chiamati a deporre come testimoni in un dibattimento penale, la prerogativa di opporre il segreto professionale. È, innanzitutto, da precisare – in linea con un consolidato orientamento della Corte di Cassazione – che **il segreto professionale può essere eccepito dal professionista** (nel caso di specie, il Consulente del Lavoro) **quando ricopre il ruolo di testimone** e non quello di indagato.⁹

Orbene, letta con l'occhio del Consulente del Lavoro, la norma di cui all'articolo 200 recita: *"l' esercente una professione – in questo caso, il Consulente del Lavoro – alla quale la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale"*,

⁶ In questo senso, v. Cass. Pen., Sez. V, 7 marzo 2016, n. 34913, Valenti, che richiama in motivazione Cass. Pen., Sez. V, 16 gennaio 2009, n. 17744.

⁷ Cass. Pen., Sez. V, 7 marzo 2016, n. 34913, Valenti, che cita sul punto Cass. Pen., Sez. V, 12 maggio - 9 dicembre 2014, n. 51089.

⁸ Cass. Pen., Sez. V, 7 marzo 2016, n. 34913, Valenti.

⁹ (v., in questo senso, Cass. Pen., Sez. VI, 19 febbraio 2019, n. 10281, Zanalda, che, recependo Cass. Pen., Sez. III, 10 luglio 1990, n. 3288, Giampaoli, ha ritenuto *"legittimo il sequestro, eseguito presso lo studio di libero professionista, al fine di accertare il reato, anche di documentazione contenente i nominativi dei clienti, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone e non anche dall'inquisito"*).

“non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione” (...) *“della propria professione, salvi i casi in cui ha l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria”* [comma 1, lettera d)].

Quindi, in virtù di tale principio, il Consulente del Lavoro, citato come testimone, può dichiarare di avvalersi del segreto professionale ed astenersi dal deporre.

In altre parole, il Consulente del Lavoro può esimersi dal rendere testimonianza in un processo che si sta celebrando nei confronti di un proprio cliente per fatti sui quali il Consulente potrebbe fornire dichiarazioni *contra reum*.

La *ratio* di questo precetto risiede nella salvaguardia del rapporto fiduciario che intercorre tra il cliente ed il professionista (*ergo* il Consulente del Lavoro), attribuendo a quest’ultimo la scelta di deporre ovvero di astenersi dal farlo.

La Corte di legittimità ha ritenuto che tale facoltà è da considerare l’espressione non di un *“privilegio di una categoria (incompatibile con il dettato dell’art. 3 Cost.)”*, bensì *“della tutela di una funzione connessa all’esercizio di una professione, anche se detto esercizio non sia stato formalizzato in un preciso mandato (professionale, appunto), purché esso (l’esercizio) sia stato causa della conoscenza, con possibili conseguenze in sede penale (art. 622 c.p.) in caso di inosservanza”*.¹⁰

4.1.1. Il controllo da parte del giudice sull’esercizio della facoltà di avvalersi del segreto professionale

È da rilevare che la decisione – preventivamente assunta – di opporre il segreto professionale non esonera il Consulente del Lavoro dal comparire all’udienza, perché sarà proprio quella la sede in cui potrà manifestare la propria volontà, rendendo una dichiarazione *ad hoc*. Infatti, perché il professionista possa essere dispensato dall’obbligo di deporre è necessario che la dichiarazione di volersi avvalere del segreto professionale resista al vaglio del controllo da parte del giudice, il quale – secondo quanto disposto dal comma 2 della norma in esame – *“se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa”* dal professionista *“per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari”* e *“se risulta infondata, ordina che il testimone deponga”*. In buona sostanza, qualora nutra sospetti sulla “genuinità” della dichiarazione, il giudice potrà, ad esempio, appurare se effettivamente tra il professionista-testimone e il cliente-imputato intercorra un rapporto di natura professionale; se i fatti sui quali il professionista è chiamato a deporre abbiano attinenza con l’incarico ricevuto; se abbia appreso dal cliente-imputato le circostanze sulle quali deve essere esaminato *“per ragione della propria professione”* o per motivi diversi. Pertanto, ove all’esito di tali indagini la dichiarazione resa dal professionista dovesse risultare infondata, il giudice ordinerà al professionista-testimone di deporre.

¹⁰ Cass. Pen., Sez. II, 11 marzo 2015, n. 28582, Romeo e altri.

4.1.2. L'iniziativa del professionista di volersi avvalere del segreto

È bene, inoltre, precisare che la dichiarazione di volersi avvalere del segreto deve essere resa di propria iniziativa dal professionista, non avendo diritto di ricevere l'avviso *"della facoltà di astenersi"* previsto, invece, dalla norma di cui all'articolo 199 del codice di procedura penale per i *"prossimi congiunti"*.

A tale proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che *"è rimessa all'iniziativa del professionista la scelta di deporre o meno su quanto ha conosciuto in ragione della sua funzione"*.¹¹

Da ciò deriva che saranno utilizzabili le dichiarazioni rese dal professionista, il quale, escusso come testimone, non abbia opposto il segreto professionale.¹²

4.2. Le dichiarazioni del professionista in qualità di persona informata sui fatti nella fase delle indagini preliminari

Il segreto professionale può essere opposto non soltanto in sede dibattimentale, ma anche nella fase delle indagini preliminari, quando il Consulente sia chiamato a rendere *"sommariе informazioni"* alla polizia giudiziaria (articolo 351 del codice di procedura penale) o al pubblico ministero (articolo 362 del codice di procedura penale) ovvero nel caso in cui riceva da parte dell'autorità giudiziaria un ordine di esibizione di atti e di documenti (articolo 256 del codice di procedura penale).

Nella prima ipotesi, la polizia giudiziaria e il pubblico ministero potrebbero chiedere al Consulente del Lavoro informazioni *"utili"* che riguardino il proprio cliente, persona sottoposta alle indagini e apprese *"in ragione"* dell'incarico professionale svolto. In tale caso, a norma del combinato disposto degli articoli 351, comma 1, e 362, comma 1, del codice di procedura penale, qualora le informazioni richieste attengano al rapporto professionale, il Consulente del Lavoro ha il diritto di opporre il segreto professionale.

Di analoga prerogativa gode il Consulente del Lavoro, al quale sia notificato un ordine di esibizione di documenti (ex articolo 256 del codice di procedura penale) di cui sia in possesso *"per ragioni"* del rapporto professionale instaurato con il cliente sottoposto a indagini. In tale circostanza, cioè, al Consulente del Lavoro è chiesto di *"consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria" (...)* *"gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni"* della sua *"professione"*. Orbene, anche in tale situazione, il Consulente del Lavoro può opporre – si badi bene, con *"dichiarazione scritta"* – il segreto professionale. Tuttavia – come previsto nel precetto di cui all'articolo 200 – se *"l'autorità giudiziaria ha motivo di dubitare della fondatezza"* della dichiarazione che concerne il segreto professionale, *"e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicate"* nella richiesta di esibizione, *"provvede agli accertamenti necessari"* e *"se la dichiarazione risulta infondata"* (...) *"dispone il sequestro"* (articolo 256, comma 2).

¹¹ Cass. Pen., Sez. II, 11 marzo 2015, n. 28582, Romeo e altri.

¹² Cass. Pen., Sez. II, 23 maggio 2017, n. 46588, Catanzaro.

4.3. La richiesta di consegna di atti da parte dell'autorità giudiziaria.

Il perimetro normativo

Nel corso delle indagini preliminari potrebbe accadere che a un Consulente del Lavoro sia notificato un ordine – cosiddetto di “*esibizione*” – con il quale l'autorità giudiziaria gli chieda di “*consegnare immediatamente gli atti e i documenti, anche in originale*” (...) “*nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di*” lui “*per ragioni*” della sua “*professione*”.

Il Consulente del Lavoro può essere destinatario di tale atto quando l'autorità giudiziaria ritiene che sia in possesso di atti o di documenti in qualche modo riconducibili alla persona (cliente del professionista) sottoposta ad un'indagine penale e, comunque, utili ai fini delle investigazioni.

Nella sostanza, l'ordine in questione è una forma di “sequestro presso terzi”, nel senso che con esso si realizza pur sempre una materiale apprensione di atti o di documenti che si trovano nella disponibilità di soggetti (estranei al reato o, perlomeno, tali fino a quel momento) in virtù dell’*“ufficio, incarico, ministero, professione o arte”* che svolgono o ricoprono.

Tale strumento investigativo – classificato tra i “*mezzi di ricerca della prova*” – è disciplinato dalla norma di cui all'articolo 256 del codice di procedura penale, inserita, e non a caso, nel Capo (III del Titolo III del Libro Terzo) dedicato ai “*sequestri*”.

Peraltro, nell'ultima parte del primo comma di tale precetto, il legislatore ha coniato una “*clausola di salvezza*” a tutela dell'obbligo del segreto al quale sono tenuti i soggetti – tra cui, in quanto esercente una professione riconosciuta, il Consulente del Lavoro – richiesti di consegnare il materiale di cui sono in possesso: questi possono opporre – con dichiarazione scritta – il segreto professionale.

Ora, dall'analisi del combinato disposto degli articoli 6 della legge 12/1979, 25 del codice deontologico per “*l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro*” e 200 del codice di procedura penale si evince che il segreto professionale, da un lato, si atteggia come un “obbligo” che il Consulente del Lavoro è tenuto a rispettare, dall'altro, costituisce una prerogativa di cui si può avvalere nell'ambito di un processo penale, in tal modo **esimendosi** dal deporre “*su quanto a lui confidato o pervenuto a sua conoscenza per ragione della propria professione*” ovvero **dal consegnare** “*gli atti e i documenti, anche in originale*” (...) “*nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici*” dei quali gli viene formulata la richiesta.

Tuttavia – si legge nel secondo comma del citato articolo 256 – se “*l'autorità giudiziaria ha motivo di dubitare della fondatezza*” della dichiarazione che concerne il segreto professionale, “*e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicate*” nella richiesta di esibizione, “*provvede agli accertamenti necessari*” e “*se la dichiarazione risulta infondata*” (...) “*dispone il sequestro*”.

La portata complessiva di tale norma è stata chiaramente delineata dalla Corte di Cassazione, secondo cui “*l'attuale disposto dell'art. 256 c.p.p. – nel testo introdotto dall'art. 8 l. 48/2008 ed applicabile anche agli esperti contabili ai sensi del combinato disposto degli*

artt. 200 c.p.p. e 5 d. lgs. 28.6.2005 n. 139 – ha superato i limiti in precedenza esistenti in tema di opposizione del segreto professionale prevedendo una tutela di carattere simmetrico rispetto a quella contemplata per la testimonianza; questa nuova disciplina stabilisce che nel caso in cui sorga la necessità di acquisire atti, documenti, dati, informazioni e programmi informatici l'autorità giudiziaria ha l'onere di rivolgere una richiesta di consegna attraverso un decreto di esibizione, in virtù del quale sussiste un obbligo di rimessa immediata della cosa domandata, a meno che il soggetto destinatario della richiesta non dichiari per iscritto che il bene di cui si pretende l'esibizione è oggetto di segreto professionale".¹³

4.3.1. Gli atti e i documenti oggetto della richiesta di consegna e l'esercizio rispetto a questi della facoltà di opporre il segreto

Delineato il perimetro normativo, è opportuno per prima cosa individuare quali siano "gli atti e i documenti" (...) "nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici" che il Consulente è tenuto a consegnare all'autorità giudiziaria in forza dell'ordine emesso ai sensi dell'articolo 256 del codice di procedura penale.

Non vi è dubbio che, in generale, questi possono essere:

1. "cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché" quelle "che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo" (che rappresentano, quindi, il cosiddetto "corpo del reato");

e

2. "cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti".

Sono, in definitiva, le cose di cui, con decreto motivato, l'autorità giudiziaria può in ogni caso disporre il sequestro, secondo quanto disposto dall'articolo 253 del codice di procedura penale.

Può, cioè, capitare che il professionista sia o venga (anche dopo la commissione di un fatto illecito) in qualunque modo in possesso di cose che costituiscono il corpo del reato ovvero che sono pertinenti allo stesso e che, pertanto, l'autorità giudiziaria ne ordini a lui la consegna nelle forme stabilite dall'articolo 256 del codice di procedura penale.

Tuttavia, la circostanza che il professionista detenga tali cose lo pone in una situazione molto delicata, soprattutto nella prima fase delle indagini, quando cioè gli inquirenti – nel timore che qualcuno ovvero qualcosa possa "sfuggire" agli accertamenti ovvero sulla base di iniziali risultanze investigative, talora interpretate in maniera affrettata per non dire "orientata" – tendono a gettare una rete molto ampia, demandando a un momento successivo un più attento vaglio delle singole posizioni personali e dell'attinenza delle cose sequestrate alla imputazione provvisoria.

Condizione delicata, dicevamo, quella in cui viene a trovarsi il professionista, perché l'autorità giudiziaria non potrà non interrogarsi sul come e sul perché questi abbia la disponibilità del corpo del reato o delle cose a questo pertinenti.

¹³ Cass. Pen., Sez. II, 18 ottobre 2017, n. 51446, Panarello.

Infatti, la domanda che gli inquirenti si porranno consisterà nel sapere se il professionista sia consapevole di detenere una cosa legata in qualche modo alla commissione di un reato. Orbene, nell'ipotesi in cui, sulla base, ad esempio, di intercettazioni telefoniche, gli investigatori dovessero ritenere che vi siano fondati elementi per dare al quesito una risposta affermativa, nei confronti del professionista potrebbe profilarsi alternativamente l'accusa di avere concorso nel reato con il proprio cliente ovvero quella di favoreggiamento reale, per avere aiutato quest'ultimo a occultare la cosa dopo la commissione del reato.

Vi è da dire, però, che, in un caso del genere, l'autorità giudiziaria, per creare un vincolo di temporanea indisponibilità sulla cosa, potrebbe emettere nei confronti del professionista – a questo punto indagato – non un ordine di consegna ex articolo 256 del codice di procedura penale, bensì un decreto di sequestro a norma dell'articolo 253 dello stesso codice con la conseguenza che non potrebbe opporre il *"segreto professionale"*, poiché questo può essere fatto valere *"solo dal testimone, e non anche dall'inquisito, e l'unico segreto opponibile al magistrato penale è quello di Stato"*.¹⁴

Nell'ipotesi in cui, al contrario, dovesse risultare che il professionista detiene le cose senza aver dato alcun contributo causale al verificarsi del fatto illecito commesso dal cliente ovvero non le ha occultate successivamente alla commissione di questo, sarà immune da qualsiasi tipo di responsabilità e, di conseguenza, l'autorità giudiziaria potrà acquisirle mediante l'ordine previsto dall'articolo 256 del codice di procedura penale.

Fatta questa premessa, andiamo a individuare, attraverso una ricognizione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, quali sono in concreto gli atti e i documenti dei quali al professionista – estraneo al reato – può essere chiesta la consegna ex articolo 256 del codice di procedura penale.

Una prima categoria di questi è stata individuata nella *"documentazione contabile della società"* nel caso in cui le indagini abbiano ad oggetto l'accertamento di reati finanziari.¹⁵

Un altro gruppo di cose è stato identificato in *"server informatici"*, *"personal computer"*, *"supporti informatici"*, *"hard disk"*, *"cartelle presenti nell'area del sistema operativo"*, *"files e documenti cartacei"*, *"telefoni cellulari"*, *"tablet"* *"dispositivi esterni di archiviazione dati"* e *"pen drive"*.¹⁶

4.3.2. L'esercizio della facoltà di opporre il segreto professionale alla richiesta di esibizione di documenti

Per quanto riguarda il concreto esercizio della facoltà di opporre il segreto professionale, è da evidenziare che dal tenore letterale della norma di cui all'articolo 256, comma 1, del codice di procedura penale emerge che spetta al professionista *"farsi parte diligente"* nel formulare tale eccezione, non incombendo sull'autorità giudiziaria procedente l'obbligo

¹⁴ Cass. Pen., Sez. III, 10 luglio 1990, n. 3288, Giampaoli.

¹⁵ Cass. Pen., Sez. III, 9 aprile 1992 - 11 maggio 1992, n. 603, Gerace; Cass. Pen., Sez. III, 30 settembre 2003 - 5 novembre 2003, n. 42184.

¹⁶ Cass. Pen., Sez. II, 18 ottobre 2017, n. 51446, Panarello; Cass. Pen., Sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 9989, Lillo e altri; Cass. Pen., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 5782, Savoini.

di informarlo che può avvalersi di tale facoltà. A sostegno di questa ricostruzione ermeneutica, è da richiamare l'argomentazione formulata sul punto dalla Corte di Cassazione, secondo cui il *"vincolo procedimentale per l'opposizione del segreto"* – costituito da una dichiarazione *"per iscritto"* – creato dalla disposizione in esame, è *"del tutto inusuale per l'esercizio di una facoltà di cui debba darsi formale avviso all'interessato"*.¹⁷

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, è ragionevole *"ritenere che l'esecuzione di una perquisizione e sequestro nei confronti di una delle persone indicate dagli artt. 200 e 201 cod. proc. pen., non debba essere preceduta dall'avvertimento della facoltà di opporre il segreto professionale o di ufficio, e possa perciò essere eseguita nelle forme ordinarie, senza ulteriori limitazioni, fino alla opposizione «per iscritto» del limite"*.¹⁸

È, peraltro, da rilevare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è univoca nel ritenere che, *"in assenza di formale opposizione del segreto d'ufficio o professionale alla richiesta di esibizione di documentazione ai sensi dell'art. 256, comma 1, cod. proc. pen., nulla impedisce all'autorità giudiziaria procedente di emanare un normale decreto di sequestro della documentazione in questione sulla base della norma generale di cui all'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. e non dell'art. 256, comma 2, stesso codice, la cui operatività è espressamente fondata sul presupposto cui vi sia stata una formale opposizione del segreto, della cui fondatezza l'autorità giudiziaria procedente abbia motivo di dubitare"*.¹⁹

Si può, dunque, concludere che, per poter opporre il segreto professionale, non è necessario il *"preventivo avvertimento da parte dell'autorità che procede"*.

¹⁷ Cass. Pen., Sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 9989, Lillo e altri.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Cass. Pen., Sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 9989, Lillo e altri; Cass. Pen., Sez. II, 6 ottobre 2015, n. 41786, Micciché, e Cass. Pen., Sez. II, 22 gennaio 1997, n. 144, Veronese.